

550,004 nel 1926-27 e a quintali 667,414 nei primi nove mesi del 1928;

che occorre andare incontro agli olivicoltori e agli industriali che lavorano le sanse d'olivo assicurando loro il più facile smercio del proprio olio nei mercati interni di consumo allo scopo di alleviare in parte le tristi conseguenze della diminuita esportazione dovuta alla forte concorrenza sui mercati esteri;

che sia doveroso tutelare anche gli ingenti capitali immobilizzati nei diversi stabilimenti di olii di semi esistenti in Italia nei quali trovano d'altra parte lavoro molti operai;

nella fiducia che gli agricoltori, come vanno facendo, migliorino sempre più i metodi di lavorazione;

fa voti che l'onorevole ministro della economia nazionale esamini se non sia opportuno contingentare annualmente la importazione dei semi oleosi in relazione alla previsione del raccolto della nostra campagna olearia; e ciò nell'interesse generale della economia nazionale e degli interessi delle singole categorie economiche addette alla produzione ed alla trasformazione degli olii ».

Chiedo all'onorevole Borrelli se intende svolgere quest'ordine del giorno.

BORRELLI. Rinuncio a svolgerlo, ma lo mantengo.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Redenti, sottoscritto anche dagli onorevoli Mazza de' Piccioli e Pesenti.

« La Camera:

ritenuto che nel bilancio preventivo 1929-30 per il Ministero dell'economia nazionale è disposto (al capitolo 73 lo stanziamento di lire 100,000 per il « funzionamento del servizio delle assicurazioni private ed esercizio della sorveglianza;

rilevato che gli enti assicuratori sottoposti alla vigilanza governativa (Istituto nazionale delle Assicurazioni e Compagnie private) corrispondono allo Stato « un contributo di vigilanza » che per l'anno in corso ha superato la somma di lire 850,000;

considerato che data l'importanza sempre maggiore assunta del Regime Fascista dalle varie iniziative di carattere assicurativo previdenziale che possono essere svolte dagli enti assicuratori, è necessario ed opportuno che l'Ufficio vigilanza e studi, istituito presso il Ministero dell'economia nazionale, possa funzionare con la dovuta larghezza di mezzi, e che tali mezzi sono forniti dagli

stessi enti assicuratori col contributo di vigilanza di cui sopra;

fa voti perchè Sua Eccellenza il ministro dell'economia nazionale provveda in modo da destinare all'Ufficio di vigilanza Assicurazioni private tutte le somme pagate a tale titolo dagli enti assicuratori ».

Chiedo all'onorevole Redenti se intende svolgere questo ordine del giorno.

REDENTI. Rinuncio a svolgerlo, ma lo mantengo.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Righetti, sottoscritto anche dall'on. Lusignoli:

« La Camera

considerati, col più vivo compiacimento, i promettenti risultati del primo anno di funzionamento dei « Consigli » e degli « Uffici » provinciali dell'economia, istituiti, rispettivamente con la legge 18 aprile 1926, n. 731, e col Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, convertito nella legge 10 maggio 1928, n. 1027;

constatato come il complesso delle disposizioni legislative emanate per regolare le attribuzioni di questi Consigli ed Uffici provinciali, accenti in loro importantissime e delicate funzioni, sia come organi di osservazione e di coordinamento dell'attività commerciale, industriale ed agricola delle singole provincie; sia come organi consultivi dell'Amministrazione dello Stato; sia, infine, come strumenti di propaganda e di propulsione per lo sviluppo dell'economia locale:

considerato: che il funzionamento degli « Uffici provinciali dell'economia », i quali dipendono dal Ministero omonimo e funzionano, nel contempo come uffici di segreteria dei Consigli, è affidato ad un personale che attende da tempo la propria sistemazione, personale per gran parte specializzato ed assunto dalle cessate Camere di commercio ed industria del Regno; che, impiegati di detti uffici, a termine dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1928, sono ad ogni effetto funzionari di Stato alle dipendenze dell'economia nazionale e devono, in applicazione del successivo articolo 15, essere inquadrati in appositi ruoli organici secondo le norme da approvarsi col Regio decreto per cui sarebbe desiderabile, ad ogni riguardo, che si addivenisse al più presto alla loro definitiva sistemazione giuridica ed economica;

invita il Governo nazionale, a provvedere, perchè in applicazione dell'articolo 15 sopra citato, si addivenga all'inquadramento del personale degli Uffici provinciali dell'eco-